

Modifiche alla disciplina ICI per le abitazioni principali –anno 2008

Con decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 (G.U. 124 del 28 maggio 2008) a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale esenzione non vale per le unità immobiliari di categoria A1- A8 e A9.

Tale decreto dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. ma è di immediata applicazione.

A tal fine si precisa:

- l'esenzione vale per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale come definita dal vigente regolamento comunale delle entrate (articolo 37- *"Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. - La dimora abituale è attestata dalla acquisizione del certificato di residenza"*)
- l'esenzione è estesa anche alle pertinenze dell'abitazione principale come definite nel vigente regolamento comunale delle entrate (articolo 33) (una sola unità per ciascuna tipologia C2- C6-C7) Le eventuali ulteriori pertinenze dell'abitazione principale vanno assoggettate ad imposizione con aliquota ordinaria del 7 per mille.
- non si applica l'esenzione per gli immobili dati in uso gratuito ai familiari per i quali va applicata l'aliquota ordinaria del 7 per mille .
- l'esenzione è applicabile anche alle unità immobiliari assimilabili all'abitazione principale come definite dal regolamento comunale delle entrate(articolo 37 comma 2: *"Possono usufruire delle tariffe e delle agevolazioni previste per l'abitazione principale purché sia opportunamente informato il Comune per iscritto – a) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative a proprietà indivisa: b) anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata"*)
- Per le unità immobiliari A1-A8 eA9 che sono abitazioni principali del soggetto passivo si applica l'aliquota del 4,2 per mille con detrazione di euro 104,00. Si precisa ulteriormente che per le relative pertinenze l'aliquota ridotta si applica ad una sola unità per ciascuna tipologia C2- C6-C7 Le eventuali ulteriori pertinenze dell'abitazione principale vanno assoggettate ad imposizione con aliquota ordinaria del 7 per mille.
- Per i residenti all'estero iscritti nell'anagrafe dei residenti all'estero del comune di Bassano del Grappa non si applica l'esenzione. L'imposta va assolta, con aliquota del 7 per mille e, se l'immobile non è locato, con detrazione di 104,00 euro e ulteriore detrazione statale pari a 1,33 per mille del valore dell'immobile. (ulteriore detrazione statale ABROGATA con D.L. 93/08)